

CAPITOLATO

per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica per la **“Definizione delle specifiche per l'accreditamento dei soggetti per l'attuazione delle prestazioni rivolte alle persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato o ordinario, o alle persone fragili e vulnerabili di cui alla L.R. n. 14/2015”**

CIG Z791A775C9

CUP E31H16000040009

Contesto di riferimento

La presente gara telematica ha per oggetto la definizione delle specifiche giuridiche, professionali e strutturali dei soggetti che potranno realizzare le prestazioni rivolte alle persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato od ordinario, o alle persone fragili e vulnerabili di cui alla L.R. n. 14/2015 ai fini del loro accreditamento.

La Regione ER ha collocato le persone con disabilità e fragilità al centro del suo intervento in materia di lavoro e inclusione.

Con la Legge Regionale 14/2015 sono state definite le condizioni istituzionali, programmatiche, organizzative e professionali per la presa in carico e l'attuazione degli interventi per persone fragili e vulnerabili tra le quali sono comprese le persone con disabilità.

Le prestazioni rivolte a questa utenza richiedono specifici requisiti giuridici, strutturali, professionali perché le attività siano realizzate con la necessaria specifica attenzione a questa utenza.

Questi requisiti devono collocarsi in un quadro relativo al sistema complessivo di accreditamento delle prestazioni per il lavoro da attuarsi in ER, sistema all'interno del quale dovranno operare soggetti pubblici e soggetti privati accreditati, in integrazione tra loro.

Il quadro normativo nazionale, recentemente modificato, richiede la definizione di un sistema di accreditamento dei soggetti che, in integrazione con i servizi pubblici, potranno realizzare le prestazioni rivolte all'insieme delle persone disoccupate e inoccupate.

Lo stesso quadro normativo è in evoluzione in quanto dovranno essere definiti, così come previsto dal Decreto legislativo 150/2015, i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, previa l'Intesa sottoscritta tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

In questo quadro la Regione si pone l'obiettivo di definire un sistema di accreditamento dei soggetti che realizzeranno le prestazioni rivolte alle persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato o ordinario, o alle persone fragili e vulnerabili di cui alla L.R. n. 14/2015, all'interno di un quadro complessivo e sistemico di accreditamento entro cui questi requisiti siano collocati, valorizzando le competenze di tutti i soggetti in campo, pubblici e privati.

Art. 1 Disciplina applicabile

1. Il presente Capitolato disciplina i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico e aventi ad oggetto i beni e i servizi previsti dal Bando di abilitazione.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
 - a. dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle disposizioni del presente Capitolato nonché dalla documentazione allegata alla RdO, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d. dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità, in vigore per l'Amministrazione Aggiudicatrice, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto.
3. Le disposizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2 Oggetto

Con il presente capitolato si richiede un servizio di assistenza tecnica per la **“Definizione delle specifiche per l’accreditamento dei soggetti per l’attuazione delle prestazioni rivolte alle persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato o ordinario, o alle persone fragili e vulnerabili di cui alla L.R. n. 14/2015”**.

I servizi e prodotti richiesti riguarderanno:

1. la costruzione del quadro quantitativo e qualitativo relativo ai Servizi per il lavoro regionali;
2. la definizione dei requisiti giuridici, strutturali e professionali per l’accreditamento delle prestazioni rivolte alle persone disabili e fragili.

Pertanto si richiede la realizzazione di tutte le attività necessarie alla definizione e allo sviluppo dei seguenti servizi:

1. Costruzione del quadro quantitativo e qualitativo relativo ai Servizi per il lavoro regionali

Si richiede la rilevazione ed l'elaborazione dei dati che riguardano la situazione attuale dei Centri per l'Impiego (Cpl) dell'Emilia Romagna con particolare attenzione alla capacità di erogazione di servizi da parte degli stessi. I dati andranno inseriti in specifici report da aggiornare in base alle richieste della Regione e in funzione delle verifiche istituzionali che essa riterrà opportuno realizzare.

2. Definizione dei requisiti giuridici, strutturali e professionali per l'accreditamento delle prestazioni rivolte alle persone disabili e fragili.

Si richiede una identificazione e descrizione dei requisiti giuridici, strutturali e professionali per l'accreditamento delle prestazioni rivolte alle persone disabili e fragili all'interno di un profilo generale di accreditamento che riguardi l'insieme delle prestazioni per il lavoro erogabili in Emilia Romagna. I requisiti dovranno tener conto di quanto sarà definito a livello nazionale in attuazione del D.Lgs 150/2015.

Art. 3

Modalità di realizzazione dei servizi

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi per lo svolgimento dei servizi oggetto di RdO di un gruppo di lavoro costituito almeno dalle seguenti figure professionali:

1 esperto senior (project manager) con esperienza di almeno 10 anni nella progettazione e implementazione di sistemi e dispositivi nell'ambito delle politiche del lavoro e della formazione e/o per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e con pratica nel coordinamento di commesse di assistenza tecnica a favore di organizzazioni complesse. Tale figura dovrà rivestire il ruolo di capo progetto ed assicurare la supervisione metodologica delle attività. Sarà responsabile nei confronti del Committente dell'avanzamento del servizio e dei risultati;

1 esperto senior, con esperienza di almeno 10 anni nell'analisi, progettazione e attuazione di sistemi e dispositivi relativi ai servizi per il lavoro e alle misure di politica attiva;

1 esperto con esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento e nell'attuazione di progetti relativi ai servizi per il lavoro e agli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1 esperto junior con esperienza di almeno 3 anni nell'attuazione di progetti nell'ambito delle politiche del lavoro e/o per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Durante l'attuazione dei servizi la Regione potrà richiedere la partecipazione ad incontri aventi finalità di informazione, di verifica, di validazione con i soggetti istituzionali presenti nel processo di costruzione dei sistemi regionali per il lavoro.

2. Il Fornitore contraente si impegna a realizzare le attività in stretto collegamento con i collaboratori della Regione che dovranno essere messi in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati.

Dovranno inoltre essere inviate alla RER, periodiche relazioni analitiche su attività svolte/risultati ottenuti/proposte e/o report di dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; la RER può richiedere l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica; su tali attività la RER opererà un controllo che potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative;

Dovrà essere prestata piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

4. E' fatto divieto al Fornitore di effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 4.
Obbligazioni del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei beni/servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, a quanto indicato nel presente Capitolato e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione Aggiudicatrice o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche e di sicurezza.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Aggiudicatrice di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all'Amministrazione Aggiudicatrice della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

9. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
10. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art.4.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. La realizzazione dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO e per quanto ivi espressamente indicato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
2. Per la realizzazione dei servizi oggetto della RdO, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e con le modalità e termini ivi prescritti,.
3. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la realizzazione del servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore è altresì tenuto a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Art. 5.

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso in risposta alla RdO del Punto Ordinante, oltre a IVA 22%.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica ove migliorativa.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle attività prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della RER.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi

carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 6.

Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni avverrà in 2 tranches secondo le modalità di seguito descritte:
 - la prima a conclusione dell'attività prevista al punto 1) precedentemente descritto all'art. 2 dietro presentazione dello stato di avanzamento delle attività contenente la definizione degli indicatori elaborata;
 - la seconda a conclusione delle attività, a seguito di presentazione di apposita relazione finale contenente la progettazione relativa ai fattori di tipo "regolativo" e a seguito della produzione di materiali utili alla condivisione e alla diffusione del modello progettato.

Il Fornitore dovrà inviare, prima dell'emissione di ciascuna fattura una relazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché i risultati ottenuti e i prodotti realizzati.

2. La Regione valuterà i prodotti ed i risultati ottenuti, accerterà la rispondenza delle prestazioni con quanto previsto dal capitolato, ai sensi di quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzerà l'emissione della relativa fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'azienda (DURC).
3. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013, questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I Codici da utilizzare per la predisposizione della fattura saranno comunicati contestualmente all'autorizzazione all'avvio delle attività.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice **7VC4DU**

Il pagamento delle stesse avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, in osservanza delle norme relative al pagamento dei corrispettivi e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 7.

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.
2. Il conto corrente che verrà indicato dal Fornitore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

3. Qualora le transazioni relative alla RdO siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
5. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione Aggiudicatrice.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Aggiudicatrice, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Art. 8. Penali

1. Qualora non venga rispettato quanto concordato nei termini previsti, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale, fino al raggiungimento di una quota massima corrispondente al 10% di tale importo.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Aggiudicatrice di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 9. Responsabilità

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali conseguenti.

Art. 10.
Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 11.
Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente contratto, il Punto Ordinate può risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R., dal Punto Ordinate, per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, il Punto Ordinate può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro il Punto Ordinate;
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

espressa”;

- f) nei casi di cui all'articolo “Riservatezza”;
 - g) nei casi di cui all'articolo “Subappalto”;
 - h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;
4. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Punto Ordinante.

Art. 12. Recesso

1. Il Punto Ordinante ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici;
 - iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 13. Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto

Ordinante, all'Amministrazione Aggiudicatrice e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto.

Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e l'Amministrazione Aggiudicatrice contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o l'Amministrazione Aggiudicatrice potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o l'Amministrazione Aggiudicatrice potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14.

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il

Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura.
3. L'Amministrazione Contraente, all'atto dell'accettazione della RdO, riconosce al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Art. 15.

Trattamento dei dati, Consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 16

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

Le attività di cui al presente capitolato ricomprendono il seguente trattamento di dati personali:

- trattamento **ID 261** - Elaborazioni dati sul Sistema Informativo Lavoro (SIL);

e quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.

L'affidamento di tali servizi comporta la designazione quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:
 - determinazione n. 14852/2011 "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa";
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità

operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007) ;
- e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali di cui alle Determinazioni nn. 2651/2007 e 2653/2007;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

- nell'invio di specifici report a cadenza annuale entro il xxx e/o a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (di seguito riportate a titolo esemplificativo):
- attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
- attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

